



Istanza dell'atleta Rapinese Elide per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente relatore
- Not. Nicola Prisco Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'istante personalmente, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amore, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio il rappresentante legale p.t. sig. Menditti Francesco ed il tesserato sig. Menditti Massimiliano e l'avv. Rapillo, giusta procura in calce alle memorie difensive.

Premesso

che l'atleta Rapinese Elide, con raccomandata del 25.07.2019, chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D. Volley World in base al motivo che la società nell'annata agonistica 2018-2019 la trasferiva dalla squadra militante in prima divisione in altra squadra, sempre della stessa società, iscritta al medesimo campionato di prima divisione ma formata, a dire dell'istante, da atlete ritenute di "livello tecnicamente inferiore".

In via subordinata, motivava la sua richiesta di svincolo con la necessità futura di doversi trasferire per impegni universitari a Milano nell'anno 2020.

Successivamente, con altra raccomandata del di 07.08.2019, scritta nell'interesse dell'atleta dall'avv. D'Amore, veniva ribadita, senza aggiungere nulla alla precedente raccomandata, la richiesta di svincolo.

Con istanza regolarmente inviata e ricevuta da questa Commissione, l'atleta Rapinese Elide formulava richiesta di svincolo per i seguenti motivi:

1. ai sensi dell'art. 34, co. 2 lett. e) del RAT per la mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività sportiva di sezione o di fascia di età;
2. ai sensi dell'art. 35 del RAT per avere la società imposto all'atleta di giocare "nella seconda squadra partecipante al medesimo campionato di prima divisione, ovvero la squadra formata da atlete ritenute di livello tecnicamente inferiore" con il conseguente disagio psicologico dell'atleta che era costretta a giocare in un gruppo di atlete con le quali non aveva alcun affiatamento; ciò avrebbe comportato un'incompatibilità ambientale tra l'atleta ed il sodalizio;
3. mancata adeguata preparazione atletica dell'istante da parte del sodalizio;
4. in via subordinata, formulava istanza di scioglimento del vincolo con pagamento di un equo indennizzo a suo carico, indicando una serie di parametri per il calcolo dello stesso, tra cui la domanda di preiscrizione ad un ateneo di Milano.

Si costituiva la società A.S.D. Volley World la quale eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'istanza ex art. 66 co. 2 lett. d) del Regolamento giurisdizionale, in quanto nella costituzione in mora non erano stati riportati i motivi dedotti nell'istanza, ad eccezione di quello indicato al punto 2 di cui sopra.

Chiedeva, pertanto, che la Commissione dichiarasse l'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza sui capi 1) e 3) ed il rigetto nel merito dei capi 2) e 4).

L'istanza presentata dall'atleta è certamente inammissibile, ai sensi dell'art. 66 co. 2 lett. d) del Regolamento giurisdizionale, per i capi:

1. ai sensi dell'art. 34, co. 2 lett. e) del RAT per la mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività sportiva di sezione o di fascia di età;



3. mancata adeguata preparazione atletica dell'istante da parte del sodalizio, in quanto, la costituzione in mora non contiene i capi 1) e 3) poi indicati nell'istanza, così come riportati sinteticamente nella presente motivazione, ben diversamente da quanto previsto dall'art. 66 co. 2 lett. d) del Regolamento giurisdizionale ove si precisa che "l'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità".

Il capo 2) così come di seguito riportato:

2. ai sensi dell'art. 35 del RAT per avere la società imposto all'atleta di giocare "nella seconda squadra partecipante al medesimo campionato di prima divisione, ovvero la squadra formata da atlete ritenute di livello tecnicamente inferiore" con il conseguente disagio psicologico dell'atleta che era costretta a giocare in un gruppo di atlete con le quali non aveva alcun affiatamento; ciò avrebbe comportato un'incompatibilità ambientale tra l'atleta ed il sodalizio,

è infondato ed è da rigettare poiché il malessere psicologico a cui l'atleta sarebbe stata sottoposta a seguito del trasferimento da una squadra all'altra dello stesso sodalizio, entrambe militanti nel medesimo campionato di prima divisione, viene motivato dalla circostanza che l'atleta avrebbe avvertito tale trasferimento come una *deminutio capitis* ritenendo di essere stata penalizzata, in quanto la squadra in cui era stata trasferita era formata da atlete ritenute di "livello tecnicamente inferiore".

Al di là della considerazione che la valutazione sul disagio psicologico resta una mera dichiarazione non supportata da alcuna documentazione probatoria, vi è da precisare che certamente le scelte tecniche di un sodalizio non possono essere sindacate dall'atleta, né possono essere censurate da questa Commissione.

Va precisato che l'istante, tra l'altro, ha disputato le partite del campionato da titolare e che la squadra, in ogni caso, è arrivata ai play off di categoria, con ciò dimostrando comunque di avere un certo valore.

Per quanto riguarda la richiesta di svincolo di cui al capo 4),

4) in via subordinata, formulava istanza di scioglimento del vincolo con pagamento di un equo indennizzo a suo carico, indicando una serie di parametri per il calcolo dello stesso, tra cui la domanda di prescrizione ad un ateneo di Milano,

la stessa va rigettata in quanto va riferita ad un evento futuro oltre che incerto che presumibilmente potrebbe verificarsi solo alla fine della stagione agonistica 2019-2020.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale relativamente ai motivi 1), 3) così come riportati in premessa; rigetta l'istanza in ordine ai motivi 2) e 4) perché infondata.

Dispone, infine, l'incameramento della tassa versata dall'istante e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2019

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello